

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI

Anno VIII -- Vol. XII

Domenica 29 Maggio 1881

N. 369

Il progetto di legge sui mentecatti

Nel nostro ordinamento amministrativo manca fin qui una legge che regoli in modo definitivo ed uniforme per tutte le provincie del regno il trattamento degli infelici che hanno perduto il bene dell'intelletto. Oltre alle disposizioni portate dal Codice Civile per la interdizione o inabilitazione degli scemi di mente non abbiamo altra disposizione generale in proposito, eccetto quella che si contiene nell'articolo 174 della Legge comunale e provinciale e che pone a carico delle provincie il mantenimento dei mentecatti poveri. Ma nessuna legge generale si occupa del modo con cui deve supplirsi a cotesto mantenimento, cioè se mediante speciali stabilimenti o con sussidii a domicilio; nessuna legge fissa regole uniformi per la reclusione di un individuo asserito demente o per la sua liberazione dal manicomio, mentre infine non è neppure oggi concludentemente stabilito se l'obbligo delle provincie, di fronte al citato articolo di legge, si estenda veramente al mantenimento di qualunque persona povera che non abbia la pienezza delle sue facoltà mentali.

I medici alienisti, adunati in speciali riunioni od in congressi generali di scienziati, hanno più volte fatti voti perchè questo servizio interessante sia regolato da una legge speciale. E continue rimostranze, per ragioni di finanza, vengono pure elevate dalle rappresentanze provinciali, le quali con l'attuale sistema, ed in specie con la interpretazione data al citato articolo di legge, vedono sempre più aumentarsi la spesa reclamata dal servizio dei mentecatti.

A cotesta lacuna della nostra legislazione amministrativa pensò riparare l'on. Nicotera quando reggeva il Dicastero dell'Interno presentando un apposito progetto di legge nella tornata della Camera del 22 novembre 1877. Ma il progetto Nicotera, per circostanze di altra natura, non ebbe lieta la sorte, e crediamo che non fosse esaminato neppure negli uffici della Camera. Però l'on. Depretis, eccitato dai voti ripetuti nei congressi dei medici alienisti ed in specie in quello tenuto in Reggio d'Emilia negli ultimi dell'anno decorso, e dietro premure fattegli in proposito dalla Camera e dal Senato, si decise a presentare nel 15 marzo ora decorso un nuovo suo progetto di legge sugli alienati e sui manicomiali, il quale nei suoi criteri generali corrisponde a quello dell'onorevole Nicotera, sebbene contenga molte più disposizioni e tocchi anche ad argomenti non presi di mira da quello antecedente. — Non sappiamo se questo nuovo progetto, in mezzo alle attuali vicende politiche, incontrerà miglior fortuna di quello che lo ha preceduto; ad ogni modo, considerato il suo

soggetto e la sua opportunità, è abbastanza importante per richiamar l'attenzione di chiunque si interessi al nostro ordinamento amministrativo.

Primo inconveniente che relativamente a questo servizio si manifesta in Italia si è la scarsità e l'insufficienza dei manicomiali, in specie nelle regioni meridionali, nelle quali per 23 provincie vaste e popolate non si contano che tre manicomiali; e quindi il progetto di legge Depretis provvidamente ordina che ogni provincia abbia a sua disposizione un manicomio, pubblico o privato, per recludervi i proprii alienati che non si possono lasciar fuori senza pericolo, salvo che non si accordino più provincie a servirsi di uno stesso stabilimento, nel qual caso però la convenzione deve riportare l'approvazione del Ministero. Ed inoltre per l'impianto di manicomiali privati si dettano delle regole indispensabili per la tutela dell'ordine e della salute dei ricoverati ed anche a scanso di possibili abusi.

Ma la parte di questo ramo di servizio pubblico che più merita l'intervento di una legge generale si è quella che attiene alla reclusione ed alla liberazione dei dementi. La reclusione di un individuo in un manicomio, oltre ad essere circondata da tutte quelle cautele che valgano a togliere di mezzo ogni abuso e ad impedire insomma che una misura apparentemente igienica non mascheri un delitto di carcere privato o di violenza personale. Nonostante ciò, nella massima parte delle provincie del regno, mancano leggi adatte in proposito, e solamente in Toscana si ha per questo una legislazione saggia e razionale. Nelle provincie meridionali, per esempio, per la reclusione di un cittadino in un manicomio basta un certificato di un medico qualunque vidimato dal Sindaco; nelle provincie di Lombardia e della Venezia è sufficiente un ordine dell'Autorità locale di pubblica sicurezza rilasciato sull'appoggio di un semplice certificato medico. In Toscana invece, in virtù delle disposizioni contenute in alcuni articoli del motuproprio granducale del 2 agosto 1838 ampliate poi da due circolari del 17 febbraio e 28 agosto 1847, per la reclusione di un cittadino nel manicomio occorre l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla quale sola, in un paese retto a libertà, compete il vincolare la libertà dei cittadini per qualsiasi causa. Le citate disposizioni, tuttora vigenti in Toscana in mancanza di leggi generali, ordinano che la reclusione di una persona in un manicomio, come anche l'affidamento di essa alla custodia privata come demente, non può aver luogo che in

forza di un decreto del tribunale civile da emettersi ad istanza dei parenti o del pubblico Ministero; e se le autorità di pubblica sicurezza ordinano per urgenza il ricovero di un demente nel manicomio, debbono darne avviso all' Autorità giudiziaria entro 24 ore, presentando i documenti comprovanti la necessità della misura adottata e provocano il necessario decreto di reclusione. Ed a maggior cautela coteste leggi toscane richiedono due speciali pronunzie del Tribunale, che una per la custodia *provisoria* degli asseriti dementi inviati dalle autorità locali o dai parenti, ed altra per la reclusione *definitiva* da accettarsi dopo un periodo di osservazione che va dai 15 giorni ad un mese ed in base a nuovo consulto di almeo due medici alienisti. — Il sistema toscano sopra esposto è di tale evidente saggezza che la sua generalizzazione a tutto il regno venne unanimemente richiesta dagli stessi medici alienisti e dalle persone più competenti in materia; talchè, salvo lievi modificazioni, venne accettato tanto nel progetto Nicotera quanto in quest' ultimo presentato dall' onorevole Depretis.

Ed, in ordine sempre alla dichiarazione della demenza di un individuo, troviamo in questo nuovo progetto altri provvedimenti assai utili, e dei quali si sentiva generalmente bisogno giacchè mancavano anche nelle leggi toscane, quali si riferiscono alla interdizione o inabilitazione della persona di cui è legalmente costatata la malattia mentale. Quando un alienato entra nel Manicomio per improvvisa malattia mentale, chiunque dei parenti ed affini ed anche estranei, può impadronirsi dei suoi averi e malmenare le cose sue perchè nessuna autorità tutoria vi provvede; standosi alle disposizioni generali del Codice Civile è necessario che decorra molto tempo prima che l' alienato venga provveduto di un amministratore e di un rappresentante legale ammesso pure che i parenti pensino a farne dichiarare legalmente la interdizione lo che spesse volte sta contro all' interesse di cotesti stessi parenti in specie se già conviventi con lui. Quindi è necessario che nella legge sugli alienati entri qualche disposizione che provvegga alla tutela degli averi di cotesti infelici, e ciò con una procedura speciale ed abbastanza celere perchè si abbia per loro un amministratore legale dal primo momento che entrano nel manicomio, o che è costatata la demenza. A tal bisogno provvede il nuovo progetto, dichiarando che il decreto del Tribunale che costata la demenza porta di pieno diritto la inabilitazione dell' alienato ai sensi dell' articolo 339 del Codice civile salvo a nominare un amministratore, ed ordinando che trascorso un anno dal primo decreto si dichiari la piena interdizione dell' alienato quando consti che la infermità mentale persiste.

Altra grave questione che il progetto in esame cerca di risolvere è quella relativa alla competenza passiva della spesa occorrente pel mantenimento dei dementi poveri. E da osservarsi che questo servizio ha doppio carattere; per un lato è un servizio che interessa l' ordine pubblico perchè questo esige la reclusione o la conveniente custodia di quelli individui che lasciati liberi a sè stessi potrebbero riuscire di danno e di pericolo per gli altri cittadini; per un altro lato, trattandosi di dementi tranquilli ed innocui, è servizio di beneficenza perchè intende principalmente ad assistere questa classe d' infelici, incapaci da per loro di guadagnarsi il sostentamento

ed a difendersi dalla possibile brutalità dei malvagi — Ora la legge comunale e provinciale vigente non fece distinzioni, limitandosi a dire che il mantenimento dei dementi poveri è a carico delle amministrazioni provinciali. Nei primi anni della sua promulgazione prevalse il concetto che l' essere della provincia dovesse intendersi limitato al mantenimento dei dementi poveri dei quali era necessaria la reclusione per ragioni di ordine pubblico, e ciò perchè anche le leggi precedenti che addossavano la cura dei dementi alla finanza pubblica intendevano parlare sempre di dementi pericolosi, ed anche perchè essendo il mantenimento dei dementi poveri innocui una spesa di beneficenza, si credè cotesta più connaturale alle attribuzioni dei Comuni che a quelle delle Provincie. Ma in seguito, ed in specie dal 1870 in qua, la giurisprudenza amministrativa e quella giudiziaria cambiarono tuono, di modo che oggi è prevalente la massima che le Provincie debbono provvedere al mantenimento di tutti i dementi poveri, sieno essi pericolosi o no, e sieno essi racchiusi in un manicomio o sussidiati a domicilio. Interpretato così il disposto del citato articolo 171 della legge comunale e provinciale è agevole intendere come la spesa dei dementi sia andato sempre aumentando a carico della Provincia, di modo che oggi tocca quasi nel complesso i nove milioni annui mentre negli anni 1866 e 1867 varcava appena i tre milioni di lire. Le autorità comunali di pubblica sicurezza ed i privati, quando si tratta di dementi poveri, sieno pure tranquilli ed innocui, non solo ne reclamano il mantenimento per parte delle provincie, ma fanno di tutto perchè sieno reclusi nel manicomio senza curarsi della soverchia spesa, avendo sempre interesse a liberarsi da quel senso di molestia e da quell' idea di lontano pericolo che produce sempre la presenza di un alienato di mente benchè profondamente tranquillo. — Ora il nuovo progetto di legge inteso a repartire più razionalmente l' onere del mantenimento dei dementi poveri, e desiderando di appagare anche i giusti desideri delle amministrazioni provinciali, proporebbe di mettere a carico della Provincia il mantenimento degli alienati dei quali è riconosciuta necessaria la reclusione in un manicomio, mentre il mantenimento dei dementi cronici ed innocui come quello che ha più spiccato carattere di spesa di beneficenza, resterebbe a carico delle aziende comunali le quali provvederebbero a tale servizio o mediante sussidii a domicilio o mediante reclusioni degli stessi dementi in luoghi di ricovero.

Trova poi una sede speciale nel progetto di cui ci occupiamo la istituzione di manicomi criminali da impiantarsi a spese dello Stato per la custodia dei delinquenti pazzi e di coloro che sieno colpiti da demenza mentre si trovano reclusi per procedimento penale. Cotesta innovazione non esisteva nel progetto Nicotera, ed è venuta a figurare in questo dell' on. Depretis dietro i voti autorevoli di dotti alienisti ed i suggerimenti dei direttori di stabilimenti penali, sull' esempio di quel che si fa in Inghilterra e in America. È facile intendere la opportunità di cotesta innovazione, ripensando di quanto disturbo sia in uno stabilimento penale la cura di un demente e quanta repugnanza suscitò il dar ricetto nei manicomi ordinarii e fra gente infelice ma onorata ad individui ormai infamati da una condanna penale e per i quali occorre una speciale sorveglianza. Non staremo qui a ripetere le disposizioni

relative a cotesta novella istituzione, ma in complesso ci sembrano assai accettabili per ogni rapporto. Quel che non ci piace, ed anzi ci ha fatto sorpresa, è l'aver letto all' art. 35 del progetto che le spese pel mantenimento dei delinquenti pazzi, sia condannati sia giudicabili, dovrebbero stare metà a carico dello Stato e metà a carico delle Provincie. Cosa abbiano che fare le provincie in questa spesa ed in questo servizio non sappiamo davvero, nè ci persuadono le poche parole con le quali l'on. Depretis cerca giustificare cotesto reparto; se il mantenimento dei condannati e degli individui arrestati come soggetti a processo penale è a carico dello Stato, se la cura di cotesti individui, quando si ammalino di qualunque altra malattia, è parimente a suo carico, non sappiamo davvero perchè quando sieno colpiti da malattia mentale, debba chiamarsi la provincia a pagare le spese del loro mantenimento. E poi qual sarà la provincia chiamata al contributo? quella dove sia impiantato il manicomio criminale, o quella di domicilio o di nascita dell' alienato delinquente? Cotesto non dice, almeno in modo chiaro, il progetto, talchè, oltre all'ingiustizia della disposizione censurata, si avrebbero poi mille difficoltà per applicarla.

In conclusione, il progetto esaminato, oltre ad essere veramente opportuno perchè corrisponde ad un bisogno sentito da tutti, ci pare accettabilissimo sotto ogni rapporto, meno lievissime ed insignificanti eccezioni. Si scorge bene che il suo on. Autore ha avuta l'accortezza ed il buon senso di accogliere in proposito i pareri ed i voti delle persone pratiche ed intelligenti della materia, ed è quindi naturale che in esso si contengano disposizioni improntate di senso eminentemente pratico. Saremmo davvero dispiacenti che un tale disegno di legge dovesse rimanere allo stato di semplice progetto e che rimanesse tuttora nella nostra legislazione questo vuoto che l'on. Depretis avrebbe così saggiamente provveduto a colmare.

IL CREDITO AGRARIO

Nel concetto del nostro legislatore, alla istituzione del Credito fondiario doveva far riscontro quella del Credito agrario. La prima tende a sovvenire i proprietari di terreni e di altri beni immobili, la seconda a sovvenire i lavoratori dei terreni stessi e coloro che nelle campagne esercitano le piccole industrie affini e sussidiarie alla agricoltura. Ma mentre la prima di esse, quantunque destinata a recare alla proprietà fondiaria ben altri benefici che non le abbia fin qui recato, ha preso pur tuttavia dal 1866 a questa parte uno sviluppo abbastanza ragguardevole, l'altra invece è rimasta affatto rachitica e quasi allo stato di aborto. Così per il credito agrario come per il credito fondiario gli ostacoli all'esercizio di una azione veramente benefica sono di un doppio ordine, ossia: 1° difficoltà di decentrare le istituzioni di credito per metterle a contatto di chi deve approfittarne, e scarsa nozione nelle popolazioni italiane intorno ai vantaggi che ne potrebbero ritrarre; 2° Difetti della legge. Il primo ordine di ostacoli non può venire eliminato fuorchè lentamente e in

modo indiretto, vale a dire mediante il diffondersi dell'istruzione nelle campagne, mediante l'iniziativa di uomini volenterosi appartenenti alle classi agiate, e mediante la pubblicità da darsi ai risultamenti (pochi finora) che man mano si vadano ottenendo, la quale aiuterebbe quel benefico contagio delle cose utili che il buon esempio suole creare. Il secondo ostacolo, consistente nell'imperfezione della legge, è il solo cui Governo e Parlamento abbiano mezzo di rimuovere in modo pronto e diretto.

Nei precedenti numeri dell'*Economista* rendemmo conto de' lavori del Congresso tenutosi presso il Ministero di agricoltura e commercio per proporre le riforme più opportune alla legge del 1866 che organizza il credito fondiario. Riportammo pure la circolare del ministro Miceli diretta alle Camere di commercio, ai Comizi agrari, agli Istituti di credito, alle Banche popolari, alle Casse di risparmio per chiedere il loro parere intorno alle riforme da introdursi nella legge 21 giugno 1869 sul credito agrario e in genere intorno ai modi più acconci di favorire lo svolgimento di questa forma di credito. Per lo stesso scopo fu dal Ministro nominata una Commissione di persone competenti la quale doveva riunirsi in Roma dapprima il 25 aprile prossimo passato, poi in seguito a proroga, il 20 maggio. La crisi ministeriale avvenuta nel mese corrente è stata causa che il riunirsi della Commissione venisse aggiornato di nuovo, e questa volta senza determinazione di tempo.

Speriamo che l'indugio non sia troppo lungo e si possano presto apparecchiare i materiali per una riforma e così vivamente desiderata. Frattanto sono pervenute al Ministro memorie ed opuscoli in risposta alla sua circolare. Due ne abbiamo sott'occhio mentre scriviamo: quello redatto da una Commissione mista istituita all'uopo dalla Camera di Commercio di Milano, dalla Società agraria di Lombardia e dal Comizio agrario di Milano; e l'altro scritto in forma di lettera al Ministro dal dottor Schiratti quale presidente del *Primo gruppo italiano delle Banche mutue popolari* ¹⁾.

Entrambi cotesti due brevi scritti, indipendentemente dalla giustezza delle osservazioni che contengono, hanno una importanza speciale, perchè esprimono i concetti che sulla materia si hanno nelle due regioni d'Italia, in cui il credito popolare, nelle sue varie forme, ha maggiormente attecchito. La Commissione mista di Milano crede innanzi tutto che il diffondersi delle casse di risparmio nelle campagne, se da un lato avvezza le popolazioni agricole alle abitudini d'ordine e di economia, riesce di detrimento allo sviluppo del credito agricolo quando le dette casse non siano accompagnate da istituzioni che riforniscano il capitale circolante ch'esse sottraggono, facendo sovvenzioni a chi manca di capitali per aumentare il reddito della terra che coltiva, e a chi esercita le piccole industrie agricole. Ci vogliono dunque istituti che aprano credito al colono, al fittaiuolo, al piccolo proprietario, al piccolo industriale; mentre oggi il danaro raggranellato mediante i risparmi delle campagne, ingrossa le casse di un grande istituto cittadino per servire poi quasi del

¹⁾ Il detto gruppo comprende le Banche mutue popolari di Pieve di Soligo, Vittorio, Oderzo, Motta di Livenza, Asolo, Castelfranco veneto, Valdobbiadene, Montebelluna, S. Donà di Piave e Conegliano.

tutto a sviluppare la ricchezza delle città più cospicue.

Venendo a dire della forma dei prestiti, la Commissione milanese opina a ragione che la parte prevalente delle operazioni di credito agricolo dovrà sempre accordarsi al credito *personale*; pure essa ha fede che possa attuarsi anco il credito *reale* mediante prestiti con pegno privilegiato sopra derrate, animali, attrezzi rurali e perfino sui frutti non ancora staccati dal suolo. Vuole per altro che questa forma di credito poggi su basi diverse da quelle poste dalla legge del 1869, la quale presume l'esistenza di magazzini generali ove si depositino le cose che formano oggetto del pegno. Varie sono le cause che rendono difficile l'impianto di tali magazzini per lo scopo anzidetto, e la Commissione le accenna. Essa crede che le operazioni di credito sopra derrate non saranno possibili se non quando la legge « renda valido il pegno della derrata *nelle mani stesse del proprietario della medesima*, costituito quasi nella condizione di un sequestratario, rispetto alla derrata sottoposta a pegno e soggetto a *conseguenze penali* non solo nel caso di distrazione della medesima, ma ancora quando risultassero false le indicazioni da lui date all'istituto di credito sulla quantità e qualità della derrata sottoposta a pegno e dichiarata all'atto dell'esecuzione del prestito. » In quanto al credito personale, la Commissione osserva, che una delle cause della sua poca diffusione sta nel grande numero di analfabeti, ai quali, colla vigente legislazione, è tolto di potersi obbligare cambiariamente. Reputa però che si potrebbe rimediare, concedendo per legge che l'obbligazione cambiaria possa sottoscriversi con semplice segno di croce, autenticato da notajo, o meglio ancora dal sindaco, assistito il debitore da due testimoni benvisi all'istituto. Contro i debitori poi, come fu già concesso agli istituti di credito fondiario, si dovrebbe concedere a quelli di credito agrario un procedimento di escussione più speditivo. Circa la forma degli istituti da crearsi, la Commissione opina doversi dare la preferenza a quella del credito mutuo, che ha fatto buonissima prova nelle città, e giovato assai alle infime classi cittadine. Ma tali istituzioni mutue non dovrebbero fare *esclusivamente* operazioni di credito agricolo (precepto a torto imposto dalla legge del 1869) bensì anco quelle di credito commerciale. « Siccome le banche che fanno il credito agrario debbono naturalmente contrassegnarsi per la larghezza della scadenza delle loro operazioni, tosto si comprende in quale difficile condizione si troverebbe una banca la quale avesse il suo portafoglio tutto composto di cambiali a lunga scadenza e tali che al loro termine non potrebbero essere che parzialmente estinte. Se invece il credito della campagna e quello della città sono associati, si avrà la ruota e la vicenza nell'ordine bancario e la larghezza di alcune operazioni si compenserà colla brevità delle altre. » La Commissione, mentre riconosce che non si possono obbligare le casse di risparmio a trasformarsi in istituti di credito agrario, crede che si potrebbe da esse esigere, almeno transitoriamente, che i capitali ch'esse raccolgono in un determinato mandamento siano impiegati per una metà o per due terzi nell'acquisto dei buoni fruttiferi emessi dall'istituto locale di credito agricolo. Così si verrebbe ad assicurare un primo e vigoroso impulso alla negoziazione di tali titoli, che poi col tempo

troverebbero favore anco presso i privati. I buoni dovrebbero negoziarsi dagli istituti stessi e il prestito aver luogo solo quando fosse riuscito il loro collocamento; ma dovrebbero tutti essere fruttiferi, quelli infruttiferi consentiti dalla legge del 1869 essendo solo adatti a un istituto che operi in una larga zona e abbia la fiducia del pubblico di una vasta regione.

Finalmente la Commissione sostiene che gli istituti di credito dovrebbero venire alleviati delle enormi imposte fiscali da cui sono oppressi, mentre i loro utili sono già limitatissimi; e che il Governo dovrebbe essere più corrico nel permettere alle società mutue, che assumessero l'esercizio del credito agricolo, l'aumento progressivo del loro capitale.

Le idee espresse dal presidente del primo gruppo italiano delle banche mutue popolari concordano in gran parte con quelle della commissione mista di Milano. Dove se ne discostano affatto si è nel ritenere non attuabile o quasi la forma del credito reale, possibile e pratica soltanto quella del credito personale. Il dottore Schiratti osserva la antipatia che per l'operazione di pegno in derrate hanno tutti gli agricoltori, ai quali il depositarle in luogo pubblico pare sia un ravvicinare l'Istituto al Monte di Pietà. Egli ricorda come la Banca mutua di Lodi abbia speso una somma per costruire un magazzino ove gli agricoltori potessero depositare per la stagionatura i loro formaggi, principale rendita di quei luoghi, onde averne sovvenzioni che aumentassero la produzione. La Banca pensava alla custodia e manutenzione, percepiva lieve interesse sui denari che avrebbe anticipati e sollevava d'una responsabilità i depositanti.

Ebbene l'idea del Monte di Pietà tenne lontani quei pur tanto solerti agricoltori, e il magazzino rimase inoperoso! Questo è un esempio isolato, ma la ripugnanza di cui dà cenno è comune agli agricoltori di tutte le provincie italiane.

Secondo la legge del 1869, art. 1°, delle operazioni di credito agrario alcune devono avere una scadenza non maggiore di un anno, altre una scadenza non maggiore di 90 giorni, estensibile, ma per eccezione, mediante rinnovamenti successivi dei titoli cambiari, ad un anno. Ora questo termine sembra all'autore, e non a torto, troppo breve perchè insufficiente al compimento di qualunque operazione agraria. Egli censura anche le disposizioni dell'art. 3° secondo le quali gli amministratori degli istituti devono essere residenti da almeno due anni e possessori di fondi nel luogo in cui l'istituto è situato, mentre è loro vietato di fare operazioni per proprio conto coll'istituto ch'essi amministrano. « La restrizione imposta difficoltà la scelta degli amministratori; l'abbiente poco meno di ignorante dovrà essere preferito all'uomo colto e di fiducia, e l'istituto non sorgerà o sorgendo incontrerà i primi ostacoli là dove dovrebbe trovare la vita. » In quanto all'obbligo imposto dalla legge agli istituti di depositare nella Cassa di depositi e prestiti tante cartelle di consolidato 5 0/0 quante corrispondono al terzo del capitale versato, sembra all'autore che l'immobilizzare una somma ragguardevole per ottenere la facoltà di emettere buoni, equivalga al distruggere i vantaggi di tale privilegio. Miglior guarentigia per la circolazione dei buoni gli parrebbe invece l'obbligo di tenere in cassa tante cambiali quante rappresentino una somma almeno doppia dei buoni circolanti; giacchè, dice egli, i

portafogli degli Istituti i quali tengono una clientela conosciuta e vicina possono e debbono rispondere del titolo rappresentativo di che trattasi.

Relativamente alla forma che gli Istituti dovrebbero avere, il dottore Schiratti sostenendo, come la Commissione milanese e per le stesse ragioni, che ad essi debbano concedersi anco le operazioni di credito commerciale oltre a quelle di credito agricolo, ne viene alla conseguenza che la futura legge non debba avere in mira istituti *speciali*.

All' esercizio del credito agricolo egli propone le banche popolari fondate col principio della cooperazione e che già hanno un largo sviluppo e danno ottimi risultati, e spera che possano trasformarsi in *Banche Agrarie*, senza perciò trascurare gli altri interessi economici dei luoghi ove sono istituite.

Il fatto del pochissimo svolgimento avuto fin qui nel nostro paese dal credito agrario, mentre fa sentire il bisogno di una riforma, porge scarsi elementi sul modo di effettuarla. Perciò tanto più necessario si rende il consultare l' opinione di tutte le persone che per i loro studi o per la pratica delle funzioni e dei fenomeni economici sono in grado di fornire utili suggerimenti; nonchè il porgere l' orecchio all' espressione de' desiderii di tutti gli interessati. E dunque da lodarsi il Ministero di aver cercato di raccogliere materiali di cui potrà far suo prò la Commissione nominata per proporre le riforme alla legge vigente. Per parte nostra seguiremo con attenzione siffatto lavoro preparatorio, in attesa di quello definitivo che spetta al legislatore.

IL 15 $\frac{1}{2}$ UNIVERSALE

(continuazione e fine)

Parrebbe ozioso ogni altro argomento in confutazione. Tuttavia prendiamo a considerare la questione sotto un altro punto di vista.

Per stabilire il 15 $\frac{1}{2}$ universale tra oro ed argento, come metalli, conati e da coniare, non basterebbe che i governi di comune accordo lo imponessero. Pel solo fatto dei liberi rapporti di valore fra l' uno o l' altro metallo e qualsiasi altra merce, s' è già veduto che il commercio segnerebbe un rapporto di valore diverso dal rapporto legale tutte le volte in cui le condizioni del mercato lo esigessero. Il sale vale sempre lo stesso prezzo relativamente al tabacco, perchè sale e tabacco costituiscono due monopoli nelle mani dello Stato. Per la stessa ragione, l' oro e l' argento potrebbero avere lo stesso prezzo l' uno relativamente all' altro, se i due metalli costituissero alla loro volta un monopolio nelle mani dello Stato. Trattandosi del 15 $\frac{1}{2}$ universale, converrebbe che tutti gli Stati del mondo, in fatto di moneta, fossero uno Stato solo per fondere tutti i monopoli dell' oro e dell' argento in un monopolio solo. In questo caso i due metalli potrebbero essere rigorosamente soggetti ad un rapporto legale di valore; e il medio evo ne comprese benissimo la necessità quando, volendo per forza assegnare a libito dei governi

il valore delle monete, trovò assurda col sistema la facoltà che avevano le industrie d' impiegare, a loro arbitrio od a loro bisogno, l' oro e l' argento nella fabbricazione degli oggetti di lusso. I legislatori del medio evo trovarono per ciò opportuno, anzi indispensabile, di limitare il numero degli operai addetti a maneggiare i due metalli preziosi, di sceglierli tra quelli che ispiravano alla pubblica autorità maggiore fiducia, di costituirli in corporazioni chiuse e sorvegliate dallo Stato, di prescrivere loro il tirocinio, le forme, la durata del lavoro, di esigere garanzie per lo esercizio delle industrie loro, esercizio sottoposto ad ogni sorta di vincoli, di regolamenti, di formalità, che valessero a tranquillizzare, per quanto possibile, i sospetti e le inquietudini delle amministrazioni governative. Le legislazioni monetarie di quei tempi *cernuschiani* non si occupavano che di orifici, di gioiellieri, di alchimisti, prevedendo, per impedirli, tutti i casi possibili nei quali l' oro e l' argento, fuori delle mani dello Stato, prendessero la via dei mercati, dove il valore loro fosse liberamente dibattuto fra venditori ed acquirenti. Il medio evo fu costretto a far intervenire lo Stato, colla necessaria scorta di spie, di guardie, di gendarmi, di carnefici, di giudici, di legulei, per vietare il commercio, la esportazione, il cambio dei metalli preziosi, e per dirigerne, misurarne e sorvegliarne il lavoro nelle industrie e nelle belle arti.

Anche per Mirabeau era un assioma che il valore della moneta debba essere invariabile, e che alla legge spetti l' obbligo di garantirlo dalle fluttuazioni a cui sarebbe esposto nel corso dei mercati (1). Ma Mirabeau era conseguente con sè stesso: egli comprendeva benissimo « non essere possibile padroneggiare il valore del metallo prezioso, senza impadronirsi del metallo prezioso. » Per ciò avrebbe voluto riservare allo Stato la vendita esclusiva dell' oro e dell' argento, perchè lo Stato allargasse o restringesse la emissione dell' uno o dell' altro metallo, secondo che l' uno o l' altro facesse difetto od abbondasse: « Lorsqu'on « s'apercevait que l'un des deux métaux tend « à s'élever, ce qui ne peut provenir que de sa « rareté, on en ferait une plus grande émission. On en arrêterait la vente lorsqu'une « trop grande abondance menacerait d'une diminution de valeur. »

Ma se Mirabeau si fosse fermato a riflettere su questo concetto embrionale, avrebbe trovato che anche la vendita dell' oro e dell' argento, riservata esclusivamente allo Stato, non avrebbe ottenuto lo intento ch' egli si proponeva raggiungere. Appena, infatti, fossero avvenute per parte dello Stato le prime vendite di metallo prezioso, l' industria, le arti, la moda, la vanità, il lusso se ne sarebbero impossessati tanto più avidamente, quanto più parcamente lo Stato avesse misurato le sue emissioni d' oro e d' argento, e sarebbe accaduto precisamente ciò che si avrebbe voluto evitare: un valore

(1) Vedi la celebre *Memoria* distribuita all' Assemblée Nazionale francese il 12 dicembre 1790.

commerciale indipendente dal valore legale, o dipendente dal rapporto legale in ragione inversa dello stesso rapporto legale, ed un valore legale mancipio del valore commerciale. Vi sarebbe stato egualmente aggio fra metallo coniato e metallo da coniare, secondochè il valore commerciale del metallo da coniare fosse stato superiore od inferiore al valore legale del metallo coniato; e la speculazione si sarebbe egualmente incaricata di ridurre in verghe i dischi monetati, o di coniare clandestinamente le verghe.

Se oggi dunque si volesse stabilire il 15 1/2 universale, bisognerebbe andare molto più in là di quanto seppe fantasticare la fervida immaginazione del tribuno francese, senza tuttavia riuscire ad avvicinarsi di un ette dal punto d'arrivo, dal desiderio, cioè, al conseguimento di violare la legge del valore, inflessibile ed assoluta. Bisognerebbe che, per convenzione internazionale di tutti, senza eccezione, i governi del mondo, lo Stato fosse dichiarato proprietario esclusivo delle miniere, delle terre e delle sabbie aurifere ed argentifere, di qualunque corpo che nascondesse fra i suoi strati o nelle sue chimiche composizioni molecole d'oro o d'argento, e bisognerebbe che lo Stato solo esercitasse l'industria estattiva di questi metalli.

Ed ecco lo Stato tutto intento a disciplinare militarmente i suoi *cornishmen* per attuare i silici cristallini che resistono all'acciaio, per trattare con sicurezza e con sollecitudine la dinamite e la polvere gigante; eccolo occupato ad investigare ed applicare successivamente i metodi di tritamento, che sinora l'interesse personale dello speculatore, libero da ogni coercizione, ha saputo inventare e perfezionare, secondo i casi nuovi e le difficoltà imprevedute; eccolo meccanico nelle grandi officine idrauliche e fra le batterie che polverizzano i quarzi; eccolo operaio nei procedimenti di amalgamazione che la concorrenza ha moltiplicati, rendendoli di più in più compiuti e spediti. Ed ecco lo Stato piantare le sue amministrazioni ed i suoi opificii metallurgici, i suoi tribunali e le sue carceri sopra tutta la crosta terrestre, dappoichè non v'ha parte di essa che sia affatto spoglia di minerale d'oro o d'argento. Ecco lo Stato, conseguentemente, banchiere, intraprenditore, commerciante, armatore, assicuratore, scienziato; ecco sostituita l'opera sua abitudinaria alla potente molla dell'interesse privato e personale, all'avveduto, solerte, circospetto, intelligentissimo lavoro di chi specula i minimi lucri nel seno della feconda concorrenza industriale. Ecco finalmente lo Stato padrone della pasta metallica in cui la natura elaborò ed elabora *ab eterno* le migliori condizioni della moneta. Ha esso ottenuto l'intento del bimetalismo universale? Mai nò. Convieni ancora che proibisca l'orificeria, la gioielleria, le arti decorative, la passamaneria, la tessitura dei broccati, la galvano-plastica, lo esercizio insomma di tutte, senza eccezione, quelle industrie le quali molto o poco impieghino l'oro e l'argento nelle loro fabbricazioni.

Il monopolio di questi due metalli dev'essere assoluto, intero, sicuro da ogni contrabbando, da ogni appropriazione clandestina, guarentito da leggi ferree, immani, scrupolosissimamente osservate e fatte osservare, le quali destinino l'oro e l'argento alle sole funzioni monetarie, sopprimendo nell'oro e nell'argento ogni utilità industriale.

Allora lo Stato potrà volere il 15 1/2 universale, allora i due metalli potranno mantenere sempre esattamente il loro valore relativo, per l'unica ragione che codesto loro valore sarà ridotto a zero. Tolti alle arti, tolti alla moda, tolti al lusso, tolti dal mondo produttore ed al mondo consumatore, che cosa mai potranno essi valere? Varranno puramente e semplicemente allo Stato quello che allo Stato avranno costato ad estrarli per conto proprio, a lavorarli per conto proprio, a coniarli per conto proprio, ad emetterli per conto proprio, a sorvegliarne l'uso per conto proprio.

E ancora, codesto valore di nuova specie non riuscirà neppure ad essere, a rigore, invariabile. Ed accadrà che se al governo l'oro abbia costato più che come 1 a 15 1/2 di fronte all'argento, regalerà questo di più alla circolazione monetaria, nella quale 1 d'oro deve correre come 15 1/2 d'argento; se l'argento abbia costato più che come 15 1/2 ad 1, di fronte all'oro, regalerà egualmente questo di più alla circolazione monetaria, nella quale 15 1/2 d'argento devono correre come 1 d'oro; se oro ed argento abbiano costato meno, l'uno relativamente all'altro, che come 1 a 15 1/2 e come 15 1/2 a 1, lo Stato avrà guadagnato la differenza. Ma nel primo caso, la perdita subita dallo Stato vorrà dire una perdita sostenuta dai contribuenti nel momento della emissione e loro ricompensata di poi nella circolazione monetaria; nel secondo caso, il guadagno goduto dallo Stato si tradurrà in guadagno dei contribuenti nel momento della emissione e da loro di poi perduto nella circolazione monetaria. In questi due casi, lo Stato non potrà perdere nè guadagnare, e i contribuenti non potranno del pari guadagnare nè perdere. Una sola cosa perderebbero incontestabilmente ed irreparabilmente lo Stato e i contribuenti: tutta la spesa occorsa per avere una moneta sprovveduta affatto di valore, la quale correrebbe i mercati a quella guisa che oggi vediamo per la moneta di carta inconvertibile, per la moneta a corso obbligatorio, per la moneta che può essere, in circostanze date, *medium* degli scambi, ma che non è mai *controvalore* negli scambi, per la *moneta falsa*, ad ottenere la quale non varrebbe la pena, in verità, che gli Stati si accordassero tra di loro, che promulgassero leggi assurde, che comminassero pene feroci, che distruggessero artificialmente un bene il quale sembra ideato dalla natura per agire da moneta, che abolissero un numero cospicuo d'industrie, che impoverissero la società, che difficoltàassero i traffici, che si ribellassero alla logica, alla giustizia, alla verità, che mettessero a soqqadro il mondo e finissero in soqqadro sè stessi. Sarebbe co-

desta, daddovvero, quella che Cernuschi chiama *voie funeste, voie de contrainte où l'on ne peut avancer sans se heurter contre l'impossible, sans se briser contre l'absurde.*

La legge del valore « sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiare de' venti. » A nessuno è dato violarla. Ribellarsi contro è, per gli Stati, voler fare lusso d'impotenza; per i pensatori, sfruttare lo ingegno e rendere ozioso lo studio.

Si può bensì avere la pretesa di opporre alla scienza economica la così detta scienza della amministrazione, e svolgere tutta una dottrina autoritaria che sia la negazione della dottrina economica. Questo i tedeschi hanno fatto e non si peritano a fare. La *Cameralistica* è nata in Germania, sotto l'imperatore Massimiliano, nel 1448, ed ebbe per la prima volta una cattedra, per opera di Guglielmo I re di Prussia, nella Università di Halla ed in quella di Francoforte sull'Oder. La *cameralistica* s'ebbe uomini dotti e preclari che la illustrarono, ma si sfasciò nullostante nei primi anni del nostro secolo. Rinacque, sotto altri nomi, più tardi: il *Katheder-socialisme* ne è una emanazione, la *Staatswirthschaft* ne è una rabberciatura. Ma, a lode dei tedeschi, dobbiamo dire ch'essi francamente dichiarano le ingenuità intenzioni loro. Il De Stein, per esempio, nella sua *Volkswirthschaftslehre*, parla chiaro e tondo. Dopo avere dimostrato a suo modo il perchè delle variazioni di valore fra i due metalli preziosi, dice, senz'ombra di reticenza: « Non possono le leggi dell'economia politica togliere codesta incertezza. Ciò si può solo conseguire attribuendo allo Stato, a questa suprema forma della personalità, la facoltà di *déterminare a suo pieno arbitrio* ciò che l'ignoranza della esatta proporzione delle quantità complessive d'oro e d'argento impedisce di determinare in base di questa stessa proporzione. *L'amministrazione soccorre qui l'economia politica. Alla teoria scientifica della moneta si sostituisce l'ordine legale della moneta.* I concetti che espongo non sono quindi concetti di scienza economica, si bene di scienza dell'amministrazione. »

Alla buona! Questo si chiama non ingannare nessuno, né ingannare sé stessi. Questo si chiama esonerare anticipatamente gli economisti dallo entrare in discussione nelle questioni che paiono, ma non sono nient'affatto economiche. Lorenzo De Stein può dunque in tutta libertà invocare e benedire « il giorno « in cui non si riconoscerà nel mondo civile « altra moneta che quella di carta, la quale, « meglio assai dell'oro e dell'argento, è materia che si può illimitatamente scemare o « moltiplicare secondo il facile calcolo della « moneta esistente e il numero della popolazione. » Ecco la *cameralistica* rimessa in onore, senza atteggiarsi ad economia politica, senz'offendere questa scienza, anzi rispettandola ed ammettendola e riconoscendola nel suo dominio naturale, non discutendola affatto colle argomentazioni della *Staatswissenschaft*, la quale sta a sé, come la teologia, che non entra mai in lizza colle scienze fisiche, né si

scoraggia dei loro progressi, né si lascia imporre dalle loro dimostrazioni, e non sogna neppure di prendere a prestito il loro nome, la loro nomenclatura, la dialettica loro, né di ricorrere in proprio vantaggio all'autorità delle penne che le illustrano.

Ma la sciezza, quand'è combattuta dagli uomini di scienza, ricorre necessariamente all'autorità dei suoi più celebri e valenti cultori; e gli economisti, per ciò, dovendo confutare Cernuschi, la parola di Cernuschi invocano: « *Si on fixe la valeur de l'or, il faut fixer la valeur de toutes les autres denrées.... Il faudrait taxer tous les prix, même les prix des objets naguère inconnus, et qu'on invente tous les jours.* » E ciò è impossibile: « *on sait ce qu'il en coûte pour dresser seulement des tarifs de douane qui ne comprennent cependant pas, il s'en faut, tous les biens possibles, et qui ne règlent pas des choses aussi délicates que l'achat et la vente.* » Se si è tentato, pur troppo, di stabilire arbitrariamente i valori, lo si è fatto soltanto per certe derrate, e ancora « *On faisait varier périodiquement la taxe officielle, suivant le prix ordinaire des matières que les débilants taxés devaient acheter.* » Oggi, grazie al cielo « *le monde n'est plus régi par la toute puissance paler-nelle; il marche de lui-même par l'activité et par la responsabilité de chacun. Il n'y avait qu'un grand arbre, il y a désormais une grande forêt; la science du bien et du mal appartient à tous. C'est en émancipant les prix qu'on s'est émancipé.* » Oggi le pessime eccezioni all'ottima regola diventano sempre più rare: « *les taxations officielles s'en vont,* » perchè in tutti i contratti, in tutte le transazioni « *les intéressés liennent eux-même la balance,* » perchè « *l'échange se défend lui-même sans que la puissance publique ait à intervenir,* » perchè, del resto, lo intento della legge fallisce e deve immanabilmente fallire: « *Qui ne sait les mille moyens par lesquels on échappe à la taxation officielle? A quoi bon provoquer les transgressions? à quoi bon embarrasser les transactions? pour quoi faire d'un chiffre contractuel une question d'ordre public?* » E se non dobbiamo, se non possiamo rendere immutabile il valore delle derrate e delle merci in generale, perchè potremmo decretare invariabile il valore dell'oro e dell'argento in particolare? Tanto s'è gridato contro la limitazione legale dell'interesse, e perchè non si griderà contro la limitazione legale del rapporto di valore fra i due metalli preziosi? « *Comment! de siècle en siècle les capitaux devraient, de par la loi, valoir toujours le même prix? On ne garanti pas désormais le prix du pain aux pauvres; doit-on garantir le prix de l'or aux riches?* » E inconcepibile, in verità, che quest'assurdo abbia sinora durato nella pratica delle istituzioni civili! « *On ne peut pas décréter la valeur parce qu'on ne peut pas décrire la comparaison des utilités.* » E nello scambio si paragona sempre, dalle due parti contraenti, la utilità della cosa altrui che si vuole avere col sacrificio che costa il dover dare la cosa

propria. Queste due utilità reciproche deggiono essere equivalenti e sono necessariamente subitutive: « *Que les riches deviennent pauvres, ou que les pauvres s'enrichissent, l'échange restera toujours ce qu'il est. Riches ou pauvres, il faudra toujours baser les contrats uniquement sur l'équivalence des biens qu'on échange, et tenir toujours compte de toutes les circonstances qui composent et modifient la valeur.* » Queste circostanze sono innumerevoli e variabilissime. Tutti i prodotti mutano continuamente di valore, secondo la nota legge del *costo di riproduzione fisica ed economica*, che è la *comparaison des utilités*, che è la *équivalence des biens qu'on échange*; e questi mutamenti, talvolta improvvisi e rilevanti, tal'altra lenti ed impercettibili, sono un fatto costante, assoluto, necessario, attraverso il tempo e lo spazio. Determinato appena il valore di una cosa, quel valore è di nuovo a determinarsi: « *les biens changent à chaque instant de valeur; à tout instant il faut se rendre compte de la nouvelle valeur de chaque bien.* » Il 15 1/2 — universale finchè si voglia — non apre breccia contro la forza d'una legge naturale: « *la valeur est indomptable.* » « *L'astronomie révèle les lois du ciel; songe-t-on à réformer ces lois? on les admire, on les étudie. Les lois naturelles de l'échange sont justes et immuables;* » volerle soggiogare è follia.

TULLIO MARTELLI.

Rivista Bibliografica

Bollettino di notizie commerciali

Già altra volta facemmo elogio, e volentieri qui lo rinnoviamo, al ministero di Agricoltura, Industria e commercio per quella sua utile pubblicazione che è il *Bollettino di notizie commerciali*. Ivi troviamo spesso, tra le altre cose, interessanti estratti di rapporti consolari, ai quali vorremmo tutta la stampa si adoperasse per dare la più larga pubblicità, poichè contengono preziosi dati di fatto e opportuni suggerimenti che possono servire di guida e di impulso al nostro commercio.

Nel *Bollettino* del 20 maggio vengono riassunte le più importanti notizie d'un rapporto dell'avvocato Ludovico Gioia, regio vice-console a Cardiff, intorno alla navigazione italiana in quel porto di mare. Cardiff, come è noto, è oggi il primo porto del Regno Unito per l'esportazione del carbon fossile. Le nostre navi trovano convenienza ad accorrervi numerose, perchè in qualunque tempo dell'anno vi trovano un carico pronto ed abbastanza remuneratore. Ond'è che tra le bandiere estere la nostra tiene in quel porto il primato, e le navi italiane, esse sole, trasportano la decima parte della quantità totale di carbone che viene colà imbarcato per l'estero. L'esportazione del 1880 fu di tonnellate 5,153,751, di cui 425,180 con navi nostre; quella per l'Italia 555,197, di cui con navi italiane 178,710.

Eppure la nostra marina non solo potrebbe fare assai più, ma minaccia anzi di indietreggiare anco

in questo traffico, se indugia a trasformare il suo materiale e ad accrescere, come fanno le altre nazioni, il numero dei piroscafi. Da uno specchio unito al rapporto rileviamo che nel 1880 le navi italiane in arrivo al porto di Cardiff furono 498, delle quali 494 a vela e sole 4 a vapore; quelle in partenza 482, di cui 477 a vela e 5 a vapore. Quanto è diversa questa proporzione da quella dell'Inghilterra che, nel trasporto del carbone per l'Italia, impiegò nello scorso anno 237 piroscafi e soli 20 velieri! L'inferiorità della vela di fronte al vapore è appunto causa del perder terreno che fa l'Italia relativamente all'Inghilterra nel trasporto dei carboni da Cardiff. Più che il numero dei bastimenti deve tenersi in conto quello delle tonnellate che questi rappresentano; e se in paragone del 1879 la nostra marina è aumentata di 20,159 tonnellate, quella inglese presenta un aumento di 31,088. Quando lo sviluppo di entrambe dovesse seguirare in queste proporzioni, nella concorrenza noi resteremmo schiacciati fra non molti anni. Forse la stessa inferiorità della vela di fronte al vapore è causa puranco del piccolo numero di articoli di commercio che si importano in Cardiff dall'Italia con navi nostrali.

Questi infatti sono soltanto i minerali di ferro e le paste alimentari. In quanto alle esportazioni da Cardiff con navi italiane, esse comprendono esclusivamente il carbon fossile e il ferro. Non ha torto il regio vice-console nel deplorare che i nostri armatori non rivolgano la loro attenzione al lucroso traffico del carbon fossile col destinarvi grandi piroscafi in luogo di velieri di troppo piccola capacità. Ma i nostri armatori soggiacciono ad un dannoso pregiudizio: ed è che i piroscafi, mentre per una parte richiedono un considerevole capitale d'acquisto, non lascino poi alcun guadagno per le molteplici e gravi spese cui danno luogo a differenza dei velieri, coi quali si è quasi certi di ricavare un discreto profitto. Il vice-consule tenta di distruggere siffatto pregiudizio, e scrive:

« Se ciò fosse vero, converrebbe ammettere che i 4000 e più piroscafi inglesi viaggino a perdita; poichè, dopo tutto, agli armatori inglesi un piroscafo costa quanto costerebbe ai nostri e naviga in condizioni pressochè egualmente costose di quello che navigherebbe sotto la nostra bandiera.

Ed ammessa anche per un momento codesta ipotesi inverosimile, come spiegare il fatto che continuamente se ne fabbricano di nuovi, per modo che dai cantieri del Regno Unito ancora nello scorso anno ne sono usciti oltre 400 superanti le 440,000 tonnellate. Il credere ciò di un paese tanto pratico e tanto ben calcolatore sarebbe un assurdo: è perciò giuocoforza ammettere che per la maggior parte i piroscafi inglesi, che tanto numerosi solcano tutti i mari, trovino un lucro rimuneratore ed in ogni caso sempre superiore ai velieri ».

Nello stesso numero del *Bollettino* troviamo sul commercio tra l'Italia e l'Epiro le seguenti linee che riportiamo testualmente.

« Da un rapporto del Regio Console a Janina si rileva come il commercio di quella regione sia quasi totalmente nelle mani dell'Austria, della Germania, Svizzera, Francia ed Inghilterra, mentre l'Italia — quantunque separata dall'Epiro da meno di 5 ore di navigazione con piroscafo — si limita ad importarvi in proporzioni limitatissime, tessuti, riso, paste alimentari e fiammiferi. — Eppure, os-

serva il Regio Console, troverebbero facile smercio in Epiro, *sostenendo anche la concorrenza straniera*, le nostre seterie, i nostri panni e tessuti di ogni genere, gli abiti confezionati, le biancherie, le mercerie, gli oggetti di carta e cartone, i medicinali, le droghe, i vasellami, i vetrami, le chincaglierie, le armi, le candele steariche, le farine ed i generi coloniali.

Notisi poi che la massima parte delle commissioni che di là si danno all'estero, sono sempre accompagnate dall'ammontare del loro importo. Anzi per quanto riguarda le seterie, che vengono importate in Epiro da Lione quasi interamente, quando è di colà ordinata la fabbricazione di un genere che non si trova pronto, il committente accompagna il suo ordine con un quarto del valore della merce, alla consegna della quale egli compie il pagamento del residuo importo, circostanza codesta che dovrebbe eccitare i nostri industriali e commercianti a sviluppare le loro relazioni d'affari con quelle località.

Conferenza Monetaria

Il signor Cernuschi, delegato francese, ha diretto ai delegati belgi le questioni seguenti:

I. Se si dice che i metalli monetari sono delle mercanzie e se non si nega la potenza del legislatore in quanto attiene al valore della moneta, come spiegare che il legislatore inglese possa tenere in circolazione circa due milioni di chilogrammi d'argento per un valore nominale di molto superiore al loro valore in tanto che metallo mercanzia?

II. Se è vero che lo scellino d'argento di *forza liberativa limitata*, emesso dallo Stato in quantità limitata, non è che un gettone (*counter*) di circolazione nazionale, non è egli vero che la sovrana d'oro di *forza liberativa illimitata* emessa dallo Stato in quantità limitata e trasformabile in moneta estera se l'oro è monetabile all'estero, non è esso stesso che un gettone (*counter*) di circolazione internazionale, e che, se il piccolo valore della mercanzia argento non entra per nulla nel valore dello scellino, il piccolo valore della mercanzia oro non entra per nulla nel valore della sovrana?

III. Così stando le cose, non è egli vero che il valore della sovrana di conio illimitato è più o meno grande secondo che il numero delle sovrane che si potrebbero coniare con tutta la massa dell'oro esistente è più o meno grande; e non è egli vero per conseguenza che la sovrana è un valore matematico?

IV. Il valore della sovrana non è fisso, perchè fisso è il numero delle sovrane che si potrebbero coniare con la massa dell'oro esistente?

V. Se la legge ha il potere di dar valore matematico alla sovrana, non può essa darlo allo scellino?

VI. Essendo dato che fosse fisso il numero degli scellini che si potessero coniare con la massa dell'argento esistente, il valore dello scellino a conio illimitato e a corso illimitato, sarebbe meno fisso che quello della sovrana?

VII. Non è egli vero che se le differenti nazioni formassero un solo Stato che avesse la sovrana e lo scellino come moneta a conio illimitato e a corso forzato illimitato, nessuno penserebbe a cambiare scellini contro sovrane nè sovrane contro scellini, atteso che nè l'uno nè l'altro cambio darebbe verun profitto; e non è egli vero che non si penserebbe neppure a conoscere il rapporto di peso esistente fra venti scellini d'oro e venti scellini d'argento?

VIII. Non è egli vero che, dato il fatto della molteplicità degli Stati, se uno di essi si mettesse a fabbricare delle sovrane più leggiere degli altri Stati, pur conservando l'uniformità di peso per lo scellino d'argento, i banchieri degli altri Stati gli porterebbero le sovrane pesanti per farsele trasformare in più gran numero di sovrane leggiere, e che con queste sovrane leggiere si procurerebbero degli scellini d'argento, che porterebbero alle case loro, e realizzerebbero così un beneficio considerevole interamente dovuto alla mancanza di uniformità internazionale fra il peso dei due numerari?

IX. Non è vero che fra la sovrana d'oro e lo scellino d'argento, supponendola moneta universale, non si tratterebbe d'un valore relativo naturale e commerciale, ma d'un rapporto convenzionale di peso fissato dal legislatore?

X. Non è egli vero che, se la natura avesse offerto un terzo metallo capace per l'inalterabilità della sua massa e per le sue qualità fisiche di essere buona moneta a conio illimitato, i legislatori non avrebbero mancato di dichiararlo metallo monetabile a volontà e che avrebbero dovuto fissare il peso di una terza unità monetaria, peso che avrebbe necessariamente avuto un rapporto qualunque col peso della unità in argento e della unità in oro?

XI. Non risulta egli da ciò che precede che il bimetallismo internazionale si troverà solidamente stabilito dal giorno in cui lo stesso rapporto di peso fra il denaro d'argento e il denaro d'oro sarà stipulato da un gruppo preponderante di nazioni?

XII. Per addizione alla prima delle questioni proposte come spiegare:

a) Che i legislatori francese, tedesco, olandese, americano possano pener in circolazione con *forza liberativa illimitata* e come moneta non internazionale una massa d'argento che si eleva forse a 25 milioni di chilogrammi, massa che non varrebbe il decimo di ciò che ella vale essendo moneta, se i pezzi da 5 franchi, i talleri, i fiorini e i dollari fossero fusi e se il legislatore asiatico ritirasse all'argento la sua *forza liberativa illimitata*?

b) Che i legislatori italiano, austriaco e russo possano tenere in circolazione come moneta nazionale delle somme immense di carta moneta di *forza liberativa illimitata*, moneta che, presa come mercanzia, non avrebbe assolutamente alcun valore?

Le Riscossioni e i Pagamenti

al 30 aprile 1881

Gli incassi e i pagamenti verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di aprile 1881 in confronto con quelli del 1880 furono i seguenti:

Entrata ordinaria		1881	1880
<i>A) Entrate effettive (Cat. I):</i>			
Redditi patrimoniali dello Stato		1,502,908 26	1,460,638 30
Imposta sui fondi rustici e sul fabbricati		31,372,604 33	30,613,283 34
Imposta sui redditi di ricchezza mobile		18,293,597 87	18,283,709 34
Tasse in amministrazione della Direzione Generale del Demanio		11,288,017 66	10,972,639 83
Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie		973,655 71	930,355 32
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero		69,584 40	97,288 23
Tassa sulla macinazione dei cereali		3,123,010 60	4,345,733 30
Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, acque gassose, ecc.		986,283 39	613,992 77
Dogan e diritti marittimi		14,448,771 34	9,068,515 68
Dazi interni di consumo		15,624,217 62	5,245,934 11
Tabacchi		18,939,000 —	18,752,000 —
Sali		6,332,376 82	6,222,272 21
Ritenute diverse		242,852 59	233,005 41
Lotto		5,730,109 28	6,074,124 82
Poste		2,524,311 42	2,278,347 73
Telegrafi		881,380 19	716,048 08
Strade ferrate di proprietà dello Stato		6,000,000 —	2,000,000 —
Servizi diversi		1,757,658 42	1,612,811 41
Rimborsi e concorsi nelle spese		1,100,930 01	1,423,883 84
Entrate diverse		475,510 72	1,333,113 86
Entrata straordinaria			
Redditi patrimoniali dello Stato			
Contributi - Debiti dei comuni per dazio consumo		2,50 —	2,500 —
Rimborsi e concorsi nelle spese		205,195 97	355,704 13
Entrate diverse		15,774 78	—
Capitoli aggiunti			
(Arretrati per imposta fondiaria		4,382 20	18,900 02
(Arretrati per imposta sui redditi di ricch. mobile		1,312 96	1,457 89
(Residui attivi diversi		52,421 60	77,911 75
B) Movimento di capitali (Categoria II):			
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		1,592,731 09	1,528,736 52
Riscossione di crediti		761,710 85	3,241 42
Accensione di debiti		1,380,551 06	19,233 04
Capitoli aggiunti			
C) Costruzione di strade ferrate (Cat. III):			
		30,095,817 80	—
D) Partite di giro (Cat. IV)			
		6,248,263 08	21,149,872 60
TOTALE INCASSI . . . L.		172,283,015 08	148,895,283 33

I pagamenti fatti per conto dei diversi Ministeri nel mese di aprile 1881 in confronto con quelli dello stesso periodo 1880, sono:

	1881	1880
Ministero del Tesoro	25,028,568 89	13,422,835 94
Id. delle finanze	11,024,981 26	10,819,848 59
Id. di grazia e giustizia e dei culti	2,397,979 37	2,429,141 18
Id. degli affari esteri	653,481 05	500,518 22
Id. dell'istruzione pubblica	3,276,269 13	2,203,289 76
Id. dell'interno	4,281,284 07	4,707,405 19
Id. dei lavori pubblici	12,826,578 07	11,145,771 23
Id. della guerra	19,609,828 83	17,896,137 82
Id. della marina	5,432,508 —	3,505,110 34
Id. dell'agricoltura, industr. e commercio	1,005,887 27	880,601 96
TOTALE PAGAMENTI L.	85,537,268 94	97,610,493 23

La differenza in meno di L. 1,222,722.08 proviene dalla diminuzione verificatisi nella tassa sulla macinazione dei cereali nelle quindicine 2^a di febbraio e 1^a di marzo 1881, passata in riscossione ai

ricevitori provinciali, in confronto di quella per le stesse quindicine dell'anno 1880, in dipendenza della riduzione nella tariffa sancita dalla legge 19 luglio 1880, n. 5336, nonchè dal minore prodotto ottenuto per identica ragione, nella tassa riscossa nei molini durante il mese d'aprile 1881.

L'aumento di L. 572,290.62 delle tasse di fabbricazione dipende dal raddoppiamento della tassa sullo spirito, e dalla maggiore operosità delle distillerie.

L'incremento di L. 5,380,255.66 del reddito doganale procede, non solo dalla ripresa importazione di zucchero e di caffè che l'anno scorso era di molto diminuita per le eccezionali provviste dell'anno 1879, ma altresì da più copiose introduzioni di filati, di tessuti e di olii.

L'aumento di L. 310,304.61 proviene dai buoni raccolti dello scorso anno i quali hanno determinato un maggior consumo di sale.

La diminuzione di L. 943,635.54 nel capitolo del lotto è soltanto apparente, perchè anzi nel mese di aprile 1881 le giuocate aumentarono notabilmente.

L'aumento di L. 4,000,000 nei proventi delle Strade ferrate proviene per la maggior parte dall'aver il Ministero dei lavori pubblici rimborsate diverse partite di spese per lavori e provviste dell'amministrazione dell'Alta Italia, la quale per farvi fronte, si valse dei prodotti che ebbe ad introitare nello scorso anno.

La maggiore entrata nell'accensione di debiti di L. 1,361,518.02 è rappresentata dal prodotto avuto in L. 1,362,002.56 dall'alienazione di parte della rendita consolidata 5 0/0, creata col decreto 30 settembre 1880, n. 5679 (Serie 2^a), in relazione all'articolo 11 della convenzione di Basilea, e agli articoli 5 e 8 del compromesso di Parigi (legge 20 giugno 1876, n. 3181), pel valore degli approvvigionamenti dovuto alla Società ferroviaria del sud dell'Austria.

L'aumento di L. 30,095,817.80 nella costruzione di strade ferrate dipende dall'essersi incassate L. 29,903,881.44 dalla alienazione di parte della rendita emessa nel 1880 per la costruzione di ferrovie, mentre nell'aprile 1880 nessun congenero versamento ebbe a verificarsi.

La differenza in meno di L. 17,901,609.52 nella partita di giro proviene dall'incasso avvenuto nel mese di aprile 1880, e per la maggior somma di L. 21,210,237.51 a titolo di rimborso da parte della Banca Nazionale nel Regno degli interessi e della estinzione del Prestito Nazionale 1866, ciò che non avvenne, nè può più verificarsi nel 1881.

A formare la minore spesa di L. 18,393,767.05 pel Ministero del Tesoro vi ha esuberantemente contribuito il pagamento figurativo fattosi in lire 21,210,237.51 nell'aprile 1880, il quale ebbe poi a produrre l'incasso ricordato qui sopra.

Ecco per ultimo i risultati del conto del Tesoro al 30 aprile 1881.

Attivo

Fondo di cassa fine 1880	L. 150,909,892 63
Crediti di Tesor. Id.	» 180,624,839 82
Incassi a tutto aprile (Ent. ord.)	—
» » (Ent. straor.)	» 441,855,285 96
Debiti di Tesorer. al 23 febbraio 1881	» 436,532,325 44

Totale L. 1,209,922,393 85

Passivo

Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1880	L. 456,628,918 06
Pagamenti a tutto aprile 1881	» 335,613,449 83
Fondo di cassa a tutto aprile 1881	» 179,859,125 07
Crediti di Tesoreria id.	» 237,820,840 29
Totale	L. 1,209,922,393 85

Il fondo di cassa esistente al 31 marzo 1881 fu aumentato di L. 2,552.68 per essere occorse alcune rettificazioni in seguito ad ulteriore revisione di conti ed accertamento di versamenti e pagamenti in ordine al vigente sistema di contabilità.

I PRODOTTI DELLE FERROVIE

a tutto marzo 1881

Il prodotto generale del marzo 1881 ascese a lire 14,036,533 ed è composto come segue:

Viaggiatori	L. 5,768,913
Bagagli	» 266,839
Merci a grande velocità	» 1,374,943
Id. a piccola velocità	» 6,579,407
Prodotti diversi	» 46,431
Totale	L. 14,036,533

Tale prodotto va poi ripartito come segue:

	1881	1880
Ferr. dello Stato	L. 7,885,087	L. 8,199,806
» di diverse Società esercitate dallo Stato	» 1,294,040	» 1,366,671
» Romane	» 2,562,278	» 2,548,916
» Meridionali	» 1,926,712	» 1,837,236
» Venete	» 81,110	» 83,769
» Sarde	» 106,574	» 84,990
» Torino-Lanzo	» 39,828	» 37,434
» Torino-Rivoli	» 11,028	» 10,922
» Settimo-Rivarolo	» 10,856	» 11,533
» Milano-Saronno-Erba	» 49,690	» 50,809
» Conegliano-Vittorio	» 7,584	» 7,407
» Sicula occidentale	» 61,746	» —

Totale L. 14,036,533 L. 14,239,493

Si ebbe dunque nel marzo 1881 una diminuzione di lire 202,960 in confronto del 1880. — Diminuirono specialmente le Ferrovie dello Stato di 314,719 lire, le Ferrovie di Società diverse esercitate dallo Stato di L. 72,631, le Venete di L. 2,659, la Milano-Saronno-Erba di L. 1,119. — Aumentarono invece: le Meridionali di L. 89,476, le Romane di L. 13,362, e le Sarde di L. 21,584, non potendosi tener conto dell'aumento di L. 61,746 sulla linea Sicula Occidentale, che in quel tempo non era ancora aperta.

I prodotti poi dal 1° gennaio a tutto marzo 1881, confrontati con quelli dell'eguale periodo del 1880, presentano le cifre seguenti:

	1881	1880
Ferr. dello Stato	L. 22,361,339	L. 21,260,631
» di diverse Società		
eserc. dallo Stato	» 3,689,954	» 3,524,029
Romane	» 7,284,804	» 6,780,746
Meridionali	» 5,536,498	» 4,972,126
Venete	» 225,066	» 232,229
Sarde	» 286,491	» 240,630
Torino-Lanzo	» 98,204	» 95,677
Torino-Rivoli	» 28,342	» 28,516
Settimo-Rivarolo	» 30,819	» 30,156
Milano-Saronno-Erba	» 135,488	» 122,157
Conegliano-Vittorio	» 20,619	» 19,794
Sicula occidentale	» 170,559	» —

Totale L. 39,868,183 L. 37,306,691

Si ebbe dunque nel 1° trimestre 1881 un aumento di L. 2,561,492, in confronto del 1° trimestre 1880. Aumentarono: le Ferrovie dello Stato di L. 1,400,708, le Meridionali di L. 564,572, le Romane di L. 504,058, le Ferrovie sociali esercitate dallo Stato di L. 165,952, e le Sarde di L. 45,861; non potendosi contare l'aumento di L. 170,559 sulla Sicula Occidentale, perchè in quel tempo non era ancora aperta all'esercizio. Diminuirono invece: le Venete di L. 7,163, e la Torino-Rivoli di L. 174.

La lunghezza assoluta delle linee al 31 marzo 1881 era di chilometri 8,849 mentre nel mese precedente era di chilometri 8807 e nel marzo 1880 di chilometri 8430. Nel marzo 1881 si sono aperti all'esercizio chilom. 20 del tronco Partinico Castellamare del Golfo (Sicula Occidentale) e chilom. 22 del tronco Monti-Terranova (Sarde).

Il prodotto medio chilometrico delle diverse linee in esercizio nel mese di marzo 1881, confrontato con quello del marzo 1880, fu il seguente:

	1881	1880
Ferr. dello Stato	L. 2,020	L. 2,167
» di diverse Società esercitate dallo Stato	» 1,384	» 1,467
» Romane	» 1,523	» 1,515
» Meridionali	» 1,323	» 1,267
» Venete	» 592	» 611
» Sarde	» 281	» 367
» Torino-Lanzo	» 1,244	» 1,169
» Torino-Rivoli	» 919	» 910
» Settimo-Rivarolo	» 472	» 501
» Milano-Saronno-Erba	» 801	» 846
» Conegliano-Vittorio	» 689	» 673
» Sicula occidentale	» 441	» —

Media complessiva L. 1,601 L. 1,704

Si ebbe dunque nel marzo 1881 una diminuzione media totale di L. 103, in confronto del marzo 1880. — Diminuirono: le Ferrovie dello Stato di L. 147, le Ferrovie sociali esercitate dallo Stato di L. 83, le Sarde di L. 86. — Aumentarono: la Torino-Lanzo di L. 75, e le Meridionali di L. 61.

Finalmente il prodotto chilometrico dal 1° gennaio al 31 marzo 1881, confrontato con quello dell'eguale periodo del 1880, presenta le medie seguenti:

	1881	1880
Ferr. dello Stato . . . L.	5,746	L. 5,623
» di diverse Società e- sercitate dallo Stato »	3,946	» 3,769
» Romane . . . »	4,331	» 4,031
» Meridionali . . . »	3,818	» 3,429
» Venete . . . »	1,642	» 1,695
» Sarde . . . »	772	» 1,041
» Torino-Lanzo . . »	3,068	» 2,989
» Torino-Rivoli . . »	2,361	» 2,376
» Settimo-Rivarolo . »	1,339	» 1,311
» Milano-Saronno-Erba »	2,185	» 2,036
» Conegliano-Vittorio »	1,874	» 1,799
» Sicula occidentale . »	1,342	» —
Media complessiva L.	4,565	L. 4,465

Si ebbe dunque nel 1° trimestre 1881 un totale aumento medio chilometrico di L. 100.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Siracusa. — Nella seduta del 13 aprile scorso il Presidente lesse un rapporto riguardante le condizioni locali del credito agrario e le modificazioni alla legge del 21 giugno 1869.

« In conseguenza delle cose esposte, la Camera è di parere che l'ordinamento del credito agrario possa essere più efficace di quanto non sia stato finora.

« 1. Facultando le Banche a fare o ad agevolare con la loro garanzia agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili nei limiti della loro solvibilità lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime e di altri recapiti aventi una scadenza sino a 9 mesi.

« 2. Prescrivendo una proporzione dell'ammontare delle operazioni a lungo termine, con l'ammontare dei depositi a C/c vincolati per un termine parimenti lungo.

« 3. Dichiarando valida e produttiva di effetti cambiari la valuta somministrata in sementi, in denaro od in altra forma per usi agricoli, attuando in altri termini la riforma della legge cambiaria secondo il progetto del nuovo Codice di commercio.

« 4. Costituendo una consociazione di Banche delle diverse provincie del Regno, che adempiano a condizioni di sicurezza prestabilite per legge, amministrate da proprietari di terreni e con garanzie speciali di vigilanza e di pubblicità.

« 5. Facultando la emissione di *Buoni agrari* di unico tipo, rilasciati dal Governo per un valore equivalente per lo meno a quella parte di capitale dalle Banche convertito in cartelle di rendita, depositate a garanzia presso la Cassa pubblica; questa emissione non dovrebbe essere soggetta ad alcuna tassa di circolazione.

« 6. Ripetendo la facoltà di emettere Biglietti all'ordine come al n. 4 dell'art. 1° della legge 1869 e le altre disposizioni della stessa legge in armonia con le modificazioni sopradette.

« Si può sperare che con le dette modificazioni il *Buono agrario* si tenga in circolazione per qualche tempo, molto più con la recente legge abolitiva del corso forzoso; e che il biglietto all'ordine nominativo ed a vista, servendo a spedizione di valori tra i vari comuni e le provincie del Regno ove sono le Banche consociate, possa dare un fondo disponibile per le operazioni.

« E naturale che si debbano prescrivere i modi e i termini come operare fra le Banche consociate i compensi, le liquidazioni ed il cambio.

« Ma per fortificare l'ordinamento ed assicurarne il successo è mestieri riuocare le tasse attuali e primo quella di circolazione sulle azioni che attualmente è pagata a trimestri anticipati sull'intero capitale sottoscritto anco non versato, e che dovrebbe essere limitata sulle azioni effettivamente trapassate, e pagabili a semestre posposto. »

Camera di Commercio di Milano. — Presidente annunzia che furono trasmessi alla Camera alcuni esemplari di un memoriale sul contratto di trasporto nel progetto del nuovo Codice di commercio diretto al Ministero dei Lavori Pubblici dalle amministrazioni delle ferrovie Meridionali, Romane e dell'Alta Italia.

La Camera ne prende atto, raccomandando alla Presidenza di procurare la diffusione del memoriale fra i componenti la Camera stessa.

Il Presidente riferisce come negli ultimi di marzo il Ministero avesse invitato la Camera a voler fornirgli non più tardi del 10 aprile i suggerimenti e le proposte più utili ad agevolare la diffusione del credito agrario, dovendosi radunare pel 25 dello stesso mese (il che per altro non si è ancora verificato a cagione delle sopravvenute complicazioni politiche) una Commissione incaricata di indagare se e quali provvedimenti si possano adottare per favorire lo svolgimento di una tal forma di credito.

Dopo qualche scambio d'idee fra parecchi dei presenti, la Camera all'unanimità approva la relazione di cui trattasi, mentre ringrazia vivamente i membri della Commissione per l'opera loro commendevolissima.

Camera di Commercio di Genova. — Nella seduta del 9 aprile 1881 venne data lettura di un ricorso diretto dalla Camera di commercio di Milano al Ministero dei lavori pubblici per invocare una riforma dell'art. 124 delle tariffe per le ferrovie dell'Alta Italia nel senso di attribuire al commercio lo stesso diritto che è sancito a favore della sola amministrazione delle ferrovie, di liquidare cioè l'indennizzo in caso di perdita in ragione del prezzo reale della merce smarrita.

In questo ricorso su cui l'anzidetta Camera, domanda l'appoggio di questa di Genova, si osserva che l'indennizzo in una misura fissa stabilito in detto articolo costituisce certamente una comodità per ambedue le parti interessate quando siffatta misura si trova in una certa corrispondenza col l'entità del danno; ma se l'indennizzo prestabilito è lontano dal corrispondere al danno effettivo, allora interessa di appigliarsi al principio della verifica del danno nonostante che ciò dia luogo a maggiori disturbi dell'anzidetto sistema della pronta liquidazione. Questo caso è appunto preveduto per quanto riguarda le ferrovie; ma se ciò è giusto per essa, lo deve essere anche per la parte spedi-

trice o destinataria. È vero che nell'anzidetto articolo venne aggiunto un paragrafo, col quale è detto che il proprietario della merce è libero di far valere presso i Tribunali le sue pretese per un indennizzo maggiore del prestabilito; ma sebbene sembri che questa disposizione non potrebbe logicamente essere intesa se non nel senso che siasi voluto attribuire al commercio un diritto uguale a quello espressamente concesso alla ferrovia, perchè essendo a chiunque libero di far valere presso i tribunali i diritti fondati nelle leggi detta disposizione, sarebbe superflua se si volesse interpretare come una generica riserva a favore della parte; è un fatto però che l'amministrazione ferroviaria pretende per sé sola il beneficio di liquidare il danno nella misura reale, se ciò le conviene. Si aggiunge che l'esonero della ferrovia da una piena responsabilità ha per naturale effetto di rendere anche meno diligente la sorveglianza del suo personale; e si fa notare che in pratica questa limitazione di responsabilità ha una portata anche maggiore di quella che potrebbe supporre dovendosi nel fatto applicare non solo ai casi di colli smarriti, ma pur a quelli rubati, essendo difficile al commerciante dar la prova se la sua merce sia andata smarrita o se pure fu rubata. Infine si osserva che il Governo Belga ha presentato a quel Parlamento un progetto di legge inteso a far ristabilire l'uguaglianza di trattamento tra commerciante e ferrovia, nel senso di quanto ora la Camera di commercio di Milano invoca dal nostro Governo.

Repetto dice che giustissime sono le considerazioni svolte nella letta memoria, non potendosi ammettere che in un contratto bilaterale, quale è quello che si fa tra il commerciante che spedisce la sua merce e l'amministrazione ferroviaria che ne assume il trasporto, vi abbiano da essere diritti diversi in modo che questa possa risarcire il danno che dà col fatto in ragione della perdita reale quando ciò le conviene, e altrettanto non possa fare il commerciante per esigere il rimborso, allorchè l'indennizzo nella misura fissa in precedenza stabilita sia al disotto del pregiudizio patito; che il mezzo che ha il negoziante di ricorrere ai Tribunali non metterebbe le due parti in una equipollenza di diritti; essendochè il vantaggio di cui gode la ferrovia sta nella facoltà di liquidare il danno in via amministrativa, e così con risparmio di tempo e di spesa. Egli pertanto propone alla Camera di appoggiare l'istanza della sua consorella di Milano.

Si fanno varie altre osservazioni intese a stabilire che anche su questa piazza come su quella di Milano la disposizione di cui si tratta dà luogo a reclami del commercio nei casi di smarrimento di merci, i quali si hanno disgraziatamente a lamentare con non poca frequenza.

Dopo di che la Camera delibera all'unanimità di raccomandare a S. E. il Ministro dei lavori pubblici il letto ricorso della sua consorella di Milano.

UN NUOVO RAMO D'ASSICURAZIONI

Da poco tempo si parla in Italia e si leggono pubblicazioni sui giornali intorno ad un nuovo ramo di Assicurazioni che vien detto contro i *Casi for-*

tuiti. Molti forse dei nostri lettori o non hanno fermato la loro attenzione su tal genere di affari o non hanno potuto farsene un'idea adeguata dai brevi cenni e dagli avvisi che se ne sono stampati.

Eppure si tratta di una nuova istituzione che merita la più seria considerazione e che ha innanzi a sé un avvenire sicuro, che dovrà forse col tempo sorpassare quello ottenutosi negli altri rami più conosciuti, come l'*incendio*, i *trasporti*, la *grandine*, la *vita*, ecc.

Che cosa infatti è l'assicurazione contro i *Casi fortuiti*? Non è altro che la garanzia di un indennizzo per i disgraziati accidenti che possono colpire la persona dell'uomo per causa esterna, violenta ed involontaria. È quanto dire che, se un infortunio qualunque, dovuto a forza maggiore, uccide, rende impotente o ferisce un individuo, viene pagato a lui od ai suoi aventi diritto un capitale o una rendita per ovviare agli effetti finanziariamente dannosi e spesso fatali dell'infortunio stesso.

Basta, ci pare, questo cenno sulla natura della nuova assicurazione, per comprenderne insieme e la larga base e l'utilità e i vantaggi rilevantissimi.

È difficile immaginare la professione, sia pure la più sedentaria, o un mestiere, sia pure il più semplice, senza connettervi l'idea di un pericolo — che si presenta incerto, lontano, forse improbabile, ma che non è impossibile, e che per ciò solo può e deve tenere in apprensione e far pensare alle sue conseguenze funeste tanto dal lato della salute individuale quanto da quello dell'interesse.

D'altronde l'umana attività ed il sempre progressivo svolgersi delle sue manifestazioni, si aggiungono alle forze della natura per moltiplicare i pericoli e renderli più frequenti e disastrosi.

I mezzi di locomozione, le industrie, le arti, la scienza stessa, tutto fornisce un contingente di vittime purtroppo numerose.

La storia di tutti i tempi ci narra di improvvisi disastri, di catastrofi sanguinose dovute al caso — ma la storia quotidiana, la cronaca d'ogni giornale enumera oggi una indeterminabile sequela di disgrazie, che, se il più frequentemente si limitano a fatti individuali, spesso eziandio producono vittime numerose.

E nessuna legge umana varrà mai a far cessare codesti dolorosi inconvenienti — perchè non è *rischio* che ogni individuo corre e che tutti può colpire.

Ora, ammesso codesto rischio, è naturale il pensiero previdente d'un possibile riparo; ed è certo manifestazione di saggia previdenza la assicurazione, con quale, se non altro finanziariamente, si rimedia al male.

Al rischio inevitabile della morte si provvede già colle assicurazioni *sulla Vita*, delle quali non si diranno mai abbastanza i vantaggi per gli individui e per le famiglie. Ma l'assicurazione sulla vita può non sempre trovare applicazione nè sempre essere sufficiente. Essa infatti non è accessibile a tutte le fortune, poichè dovendosi proporzionare al rischio di premio da pagarsi, questo riesce naturalmente rilevante. Per altro lato poi, se l'assicurazione sulla vita provvede alle conseguenze della morte, essa non permette alcun indennizzo per gl'inconvenienti d'una malattia, di una mutilazione, d'una ferita che inabiliti al lavoro per poco tempo o per tutta la vita e tolga così il modo di continuare a provvedere i mezzi di sussistenza a sé ed alla famiglia.

L'assicurazione contro i *Casi fortuiti* viene a supplire a codesta insufficienza, dappoichè per un prezzo minimo si ottengono con essa le garanzie indicate, e cioè le maggiormente desiderabili da coloro che sono ad un tempo meno agiati e più esposti ai pericoli di casi disgraziati.

La nuova istituzione di previdenza ha dunque tutti i caratteri per essere accolta col massimo favore e lo sarà certo, come lo furono già le associazioni di mutuo soccorso, le casse di risparmio, le assicurazioni sulla vita, colle quali ha comune il fondamento, che è il risparmio, e i vantaggi che si riassumono nel benessere materiale assicurato per l'avvenire e contro ogni triste eventualità all'individuo e alla famiglia.

Il Congresso nazionale di salvataggio riunitosi nell'anno scorso in Firenze, faceva voti perchè a buone leggi e a filantropiche istituzioni dirette ad attenuare i disgraziati accidenti che si ripetono ogni giorno a danno delle persone, si unisse l'opera benefica dell'assicurazione, onde eziandio i mali finanziari ne fossero alleviati e possibilmente eliminati. — V'è da felicitarsi invero che tal voto sia stato sì presto esaudito — e che ciò sia dovuto ad un potente e già rinomato istituto nazionale.

Esso è *La Fondiaria*, Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, sulla quale abbiamo già avuto occasione di richiamare la stima e la fiducia del pubblico, e che oggi vi acquista un nuovo titolo inaugurando in Italia, colle assicurazioni contro i *Casi fortuiti*, un ramo di affari nel quale vanno di pari passo l'interesse finanziario e la filantropia.

NUOVE PUBBLICAZIONI (1)

Le Bimétallisme, ou trois barbarismes en un seul mot, savoir: un néologisme inutile et spécieux, une définition trompeuse de la monnaie, un'absurdité métrologique. Lettres à M. Joseph Garnier. — Paris, Guillaumin et C^{ie}, libraires, 1881.

Esposizione Finanziaria fatta alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze *Agostino Magliani* nella tornata del 3 aprile 1881. — Roma, Tip. Eredi Botta, 1881.

Rapporto Generale sulle Crete Senesi, letto ed approvato nell'adunanza pubblica, tenuta in Montepulciano il dì 13 giugno 1880 dall'Associazione per le *escursioni agrarie nella regione centrale d'Italia*. Estratto dal giornale *L'Agricoltura Italiana*, anno VII, fasc. LXXVII.

La Questione dei Tabacchi in Italia per *M. Rizzari*. — Firenze, Tip. di M. Racci, 1881.

Annali dell'Industria e del Commercio, 1881, N° 34: Atti del Consiglio dell'Industria e del Commercio. Sessione 1880. — N. 34^{bis}: Allegati agli atti del Consiglio dell'Industria e del Commercio. Sessione 1880. — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Direzione dell'Industria e del Commercio. — Roma, Tip. Eredi Botta, 1881.

(1) *L'Economista* rende conto con bibliografie, o per lo meno annuncia sotto questa rubrica, ogni pubblicazione di cui gli venga inviato un esemplare dai signori editori.

Histoire des Banques en France par *Alph. Courtois* (fils). Deuxième édition avec un portrait de Law d'après Rigaud, gravé par Schmidt. — Paris, librairie Guillaumin et C^{ie}, 1881.

Saggio di una Esposizione sistematica della scienza statistica dell'avv. *Giovanni Della Bona*, professore di economia politica e statistica nel R. Istituto di Udine. Seconda edizione, riveduta ed ampliata. — Milano, Tip. Luigi di G. Pirola, 1881.

Bilanci Comunali, anno XVII, 1879. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione della Statistica Generale. — Roma, Tip. Cenniniana, 1880.

Monografia della città di Roma e della campagna Romana, volumi 2. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione della Statistica Generale. — Roma, Tip. Elzeviriana, 1881.

Annali dell'Industria e del Commercio, 1881, N° 31. Atti della Commissione consultiva per la pesca — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione dell'Industria e Commercio. — Roma, Tip. Eredi Botta, 1881.

Sull'abolizione del corso forzoso. Discorsi del senatore *G. G. Alvisi*, pronunciati in Senato nelle tornate del 5 e 6 aprile 1881. — Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1881.

Il capitano Burle di *Emile Zola*, prima traduzione italiana di *Augusto Barattani*. — Bergamo, Stab. Gaffuri e Gatti, 1881.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 28 Maggio.

Più volte abbiamo dimostrato che da qualche tempo a questa parte gli avvenimenti politici non esercitano che un'influenza indiretta nell'andamento delle borse, e oggi ne abbiamo avuta un'altra prova nel contegno della nostra rendita. In altri tempi la questione tunisina in cui tanti interessi italiani sono stati compromessi e la prolungata crisi ministeriale avrebbero inevitabilmente spinti i nostri mercati nella via del ribasso, e non solo la rendita, ma anche tutti gli altri valori di speculazione avrebbero perduto non lieve terreno. Oggi invece è avvenuto tutto all'opposto, e la nostra rendita anzichè discendere come avrebbero consigliato le incertezze della nostra situazione politica ha continuato a percorrere la via del rialzo. E questo è avvenuto perchè a Parigi, ove le faccende di Tunisi, al punto in cui sono giunte, si considerano sotto un punto di vista diametralmente opposto al nostro, i fondi francesi salirono, e rimorchiarono nel loro movimento di ascensione anche la nostra rendita.

A Parigi le disposizioni del mercato trascorsero generalmente buone, ma non mancarono le solite oscillazioni di rialzi e di ribassi prodotte prima di tutto dalla voce corsa che il Governo intenda procedere in breve alla conversione del consolidato 5 0/0 riducendolo al 3, e poi dalle incertezze della politica interna a motivo dello scrutinio di lista recentemente votato dalla Camera. Anche la questione dei riporti che come si sa nell'ultima liquidazione quindicinale furono assai elevati, contribuirono a contenere la speculazione spingendola piuttosto a realizzare che a operare. Il 5 0/0 dopo avere toccato

prezzi più bassi resta oggi a 119.90; il 3 0/0 a 86.20; il 3 0/0 ammortizzabile a 87.45, e la rendita italiana si spinge fino a 92.55.

A Londra il denaro continuando ad essere abbondante a motivo delle molte importazioni d'oro dall'Australia e delle quasi cessate esportazioni dello stesso metallo per gli Stati Uniti, la situazione del mercato dei valori pubblici si presenta tuttora favorevole alla speculazione al rialzo. I consolidati inglesi furono negoziati fino a 102 3/4; la rendita italiana a 91 5/8, e la turca a 17 3/8. Sul mercato libero dello sconto le firme primarie a tre mesi si negoziarono a 1 7/8 per cento, e l'argento fino a 51 5/8 pronto.

A Berlino la rendita italiana risaliva a 91.40.

In Italia le Borse non facendo alcun conto delle miserie della nostra politica tanto interna che estera, si lasciarono rimorchiare dal mercato parigino favorevolissimo in questi giorni per la nostra Rendita e quindi il rialzo fu la caratteristica dominante della settimana che termina oggi.

La Rendita 5 0/0 da 93.15 saliva a 93.45 in contanti e a 93.65 per fine mese.

Il 3 0/0 da 55.20 andava a 55.40.

I prestiti cattolici ottennero anch'essi qualche miglioramento. Il Blount fu negoziato fino a 92.50; il Rothschild a 96.60 e i certificati del Tesoro 1860-64 a 93.65.

La Rendita turca si aggirò a Napoli fino a 17.

Nei valori bancari discrete operazioni e prezzi sostenuti. La Banca Nazionale Italiana si avvicinò al 2300 circa; la Banca Toscana ebbe qualche operazione fra 825 e 827; la Banca Romana riprendeva fino a 1140; la Generale invariata intorno a 674; il Credito Mobiliare da 932 andava a 940, e il Banco di Roma saliva a 636.

Le azioni della Regia oscillarono fra 912 e 915, e le obbligazioni in oro invariate a 522.

La Fondiaria incendiò a motivo dello scarso dividendo da 625 indietro a 610.

I valori ferroviari ben veduti e in sostegno. Notiamo le azioni meridionali trattate 484.50 a 485.50; le livornesi da 420 a 421; le romane da 140.50 a 141.50; le romane privilegiate da 242 a 244; la sarde di preferenza da 220 a 222; le obbligazioni livornesi C D da 289 a 290; le obbligazioni meridionali da 820 a 280.50; le nuove sarde da 278 a 279; le maremmane da 472 a 474; e le centrali toscane da 463 a 466.

Nei prestiti municipali ebbero affari Firenze 3 per cento da 57.55 a 57.90; Barletta da 28.50 a 29.50; Napoli 1868 da 125.75 a 126; Napoli 1871 da 201 a 201 1/4, e Pisa da 84 a 85.

L'oro e i cambi tendono a indebolirsi. Napoleoni restano a 20.41; il Francia a vista a 101.60, e il Londra a tre mesi a 25.48.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Malgrado alcuni danni recati dalla stagione piovosa e frigida che ha dominato nella prima metà di questo mese, la situazione commerciale dei grani e delle altre granaglie è rimasta quasi invariata, avendo i prezzi dei grani oscillato da L. 25.75 a 28.50 al quint.; quelli dei granturchi da L. 17 a 19; e i prezzi del riso da L. 29 a 39, il tutto a seconda della

qualità e bontà della merce. Quanto alle campagne, delle quali più specialmente ci occuperemo oggi, si possono ancora fare delle buone previsioni, tanto più se il tempo si manterrà buono e caldo come ha cominciato ad essere da alcuni giorni. Per maggiori dettagli aggiungeremo le seguenti notizie: nel genovesato il raccolto del frumento fin qui promette assai bene.

— Nel territorio di Porto Maurizio tutto va bene ad eccezione degli olivi la cui fioritura essendo stata scarsa non si calcola che su di un terzo del raccolto. — In Piemonte gli erbai ed i prati hanno molto sofferto dalle ultime intemperie, ma i frumenti e gli altri seminati, benchè in ritardo, promettono bene e lo stesso quanto alle viti, dalle quali se non si frappongono altri guai si spera un'abbondante vendemmia. — Nell'Agro lombardo ebbero qualche danno i prati ed anche i frumenti e le viti, ma nell'insieme, se la stagione si manterrà calda, non si ha ragione di essere scontenti. — Nel Veneto la campagna è in ritardo, ma le previsioni continuano ad essere favorevoli. — Nel Ferrarese nessun lamento; nel Bolognese le uve sono state molto danneggiate, e nelle Marche le speranze sono buone. — In Toscana, ad eccezione di qualche danno risentito dalle viti e dai frumenti, tutto va per il meglio. — Nell'Umbria le viti sono state sensibilmente danneggiate dalla brinata avvenuta agli ultimi di aprile, e lo stesso è avvenuto nell'Agro romano specialmente nei luoghi bassi e poco ventilati. — Nelle Puglie i grani e le viti lasciano sperare ubertosi raccolti, non così però gli orzi, le avene, le fave e gli olivi. — Nella Capitanata e negli Abruzzi le piogge cadute essendo state insufficienti a riparare i danni prodotti dalla siccità, si prevede un'annata piuttosto magra. — Nella provincia di Foggia le vigne hanno un po' sofferto. — Anche nel territorio di Campobasso le viti furono danneggiate dal freddo, ed ora si aggiunge un bruco che tiene molto in allarme gli agricoltori. — Nel territorio di Gallipoli gli olivi non promettono molto bene, e in Sicilia il raccolto non si prevede molto abbondante, perchè molte vigne sono state malmenate dal freddo e dalle brine.

Zuccheri. — Continua sempre il sostegno nei prezzi a motivo delle domande non indifferenti che si presentano nella maggior parte dei mercati. A Genova gli extra-fini raffinati della Liguria pronti si contrattarono a L. 142 i 100 chilogr.; e per a consegnare a L. 143. — In Ancona i pesti austriaci primi si venderono a L. 144 i 100 chilogr. e gli olandesi e i nazionali da L. 140 a 142. — A Trieste i pesti austriaci realizzarono da fior. 32.25 a 34.25 al quintale. — A Parigi mercato in rialzo. I bianchi n. 3 si contrattarono a fr. 71.25 per maggio ed a fr. 71.05 per giugno. — A Londra mercato fermo con prezzi sostenuti e in Amsterdam il Giava n. 12 fu quotato a fior. 31.

Caffè. — In calma come per il passato e con prezzi favorevoli ai consumatori. — A Genova i prezzi correnti sono di L. 50 e 56 ogni 50 chilogr. per Bachia; di L. 80 a 86 per Costarica; di L. 130 a 138 per il Moka; di L. 72 a 26 per il Santos; di L. 65 a 72 per il Rio naturale; di L. 68 a 69 per il San Domingo; di L. 96 a 105 per il Portoricco. — A Marsiglia il Rio fu venduto da fr. 67 a 75 ogni 50 chilogrammi, e il Capitania da fr. 55 a 62. — A Londra mercato sostenuto e in Amsterdam il Giava buono ordinario fu quotato a cents 34 per libbra.

Sete. — Anche questa settimana trascorse in calma. La fabbrica, in vista del vicino raccolto, limita gli acquisti al proprio bisogno, e tenta ottenere delle facilitazioni; ma i venditori si mostrano poco disposti ad accordarle, calcolando che, anche verificandosi un buon raccolto, i prezzi difficilmente potranno scostarsi dai corsi attuali.

Assai limitate riuscirono pertanto le transazioni in ogni articolo.

Dalla China giunsero telegrammi che accennano a qualche riduzione nel raccolto bozzoli ed in conseguenza i prezzi delle greggie di tale provenienza si mantengono sostenuti.

Le greggie giapponesi sono invece più offerte.

Per le trame tanto chinesi che giapponesi, continua discreta domanda e così per gli organzini bengalesi, che sono poco abbondanti.

Cascami invariati.

A *Milano* i prezzi praticati furono di L. 61 a 62 per le greggie elastiche 9 $\frac{1}{10}$; di 60 a 57 per detti di 1. 2. ordine; di L. 70 a 71 per gli organzini classici 18 $\frac{1}{20}$; di L. 69 a 63 per detti di 1. 2. ordine di L. 69 a 70 per le trame a 2 capi 24 $\frac{1}{26}$ e di 32 per i doppi greggi di 1. ordine. — A *Torino* i compratori pretendono facilitazioni fondate sulla speranza di un buon raccolto, che i detentori non vollero accordare, gli affari furono affatto nulli. — A *Lione* la settimana chiusa per mancanza di domande con ribasso del 2 al 3 0/0 sui più alti prezzi praticati nei primi di aprile. Fra gli affari fatti abbiamo notato greggie toscane vendute a fr. 62 per 9 $\frac{1}{10}$ di 1. ordine, e organzini idem 20 $\frac{1}{22}$ di 2. ordine a fr. 66.

Olj d'oliva. — Durante l'ottava si fecero ovunque pochissime operazioni, non osando la speculazione darsi agli acquisti finchè non si hanno notizie precise sull'andamento della fioritura degli olj. A *Porto Maurizio* ebbero qualche ricerca le qualità sopraffini, che si pagarono da L. 158 a 162 al quintale. Sulle altre qualità non si fecero affari di sorta. Il futuro raccolto fra montagna e marina si calcola in questa provincia a un buon terzo d'annata. — A *Genova* affari stentati a prezzi invariati. I Romagna si venderono a L. 108 al quintale, e i Baria a L. 110. — *Livorno* i Lucca

si contrattarono da L. 130 a 135 al quintale; i Romagna da L. 103 a 108, e i Maremma da L. 100 a 105. — A *Siena* i prezzi praticati furono da L. 115 a 134 al quintale. — A *Napoli* in Borsa i Gallipoli pronti si contrattarono a D. 29.60 per salma, e i Gioia a D. 76.75 per botte. — A *Bari* i sopraffini si cedono da L. 128.50 a 130.50 al quintale; i fini da L. 107.50 a 125 a seconda della merce; i mangiabili da L. 95 a 97, e i comuni da L. 80 a 81.

Lane. — Giungono continuamente buone notizie sul risultato dell'ultima tosa, e in seguito a ciò si prevedono nuovi ribassi sull'articolo. A *Livorno* i prezzi praticati furono da L. 125 a 120 al quintale per le Sardegna bianche sudicie; da L. 135 a 140 per le Catania idem; da L. 125 a 130 per Missolungi idem; da L. 115 a 125 per Prevera, Patrasso, Cipro e Bauskoy idem; da L. 265 a 275 per le Sardegna lavate bianche; da L. 270 a 280 per Sicilia idem; da L. 290 a 300 per Missolungi; da L. 235 a 290 per Soria.

Canape. — Le notizie sul futuro raccolto essendo generalmente soddisfacenti, gli affari in canape trascorsero stentati e con prezzi favorevoli ai compratori. A *Bologna* le greggie si contrattarono da L. 78 a 108 al quintale; le lavorate da L. 140 a 175, e le stoppe e i canepazzi da L. 55 a 62. — A *Ferrara* le vendite in greggie furono praticate da L. 78 a 85 ogni 100 chilogrammi.

Zolli. — Malgrado che gli affari sieno in generale ristretti, i prezzi si mantennero favorevoli ai venditori. A *Messina* le ultime quotazioni furono da L. 11.25 a 12.16 al quintale sopra Girgenti; da L. 11.52 a 12.20 sopra Catania, e da L. 11.62 a 12.25 sopra Licata. — A *Genova* i macinati di Cesena realizzarono da L. 17 al quintale, e quello di Sicilia da L. 14 a 15.

AVV. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

EUGENIO BILLI *gerente responsabile*

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei Signori Azionisti che per deliberazione del Consiglio di Amministrazione a forma dell'Articolo 25 degli Statuti Sociali è convocata pel giorno 14 giugno a mezzodì nella Sede della Società in Firenze, Via Renai 17, l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti col seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. Bilancio consuntivo del 1880 e preventivo del 1881 e deliberazioni relative;
3. Rinnovamento del Consiglio di Amministrazione a termini dell'Art. 41 degli Statuti;
4. Nomina di tre revisori del Bilancio e di due Supplenti.

Il deposito delle Azioni prescritto dall'Articolo 22 degli Statuti potrà esser fatto dal 25 al 31 maggio corrente:

- a FIRENZE alla Cassa Centrale della Società ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » NAPOLI alla Cassa della Direzione dei Lavori;
- » TORINO alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » GENOVA alla Cassa Generale ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » MILANO presso il signor Giulio Belinzaghi;
- » LIVORNO alla Banca Nazionale del Regno d'Italia;
- » ROMA alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
- » ANCONA presso la Cassa della Direzione dei Trasporti;
- » PARIGI alla Società Generale di Credito Industriale e Commerciale;
- » LONDRA presso i signori Baring Brothers e C.

Firenze, 8 maggio 1881.

Le Modalità per l'esecuzione di detti Depositi furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia N. 106, venerdì 6 corrente, e sono ostensibili presso le Casse suindicate.